

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI TITOLI DI ASSEGNAZIONE DELLA DOTE SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017.**

**GECA 07/2015**

**CIG: 6165447FCD**

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

## **CAPITOLATO D'ONERI SPECIALE**

**Articolo 1 Premessa**

**Articolo 2 - Oggetto e importo dell'appalto**

**Articolo 3 - Durata del Contratto**

**Articolo 4 – Descrizione del servizio**

**Articolo 5 – Modalità di esecuzione del servizio**

**Articolo 6 - Caratteristiche dei titoli e del circuito**

**6.1. Caratteristiche tecniche dei titoli**

**6.2 Caratteristiche della rete dei beneficiari indiretti**

**Articolo 7 - Controlli**

**Articolo 8 - Proprietà dei prodotti**

**Articolo 9 – Modalità di pagamento**

**9.1 Rimborso dei titoli della Dote Scuola**

**9.2 Garanzia Fideiussoria**

**Articolo 10- Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti**

**Articolo 11 - Obbligazioni del Fornitore**

**Articolo 12 - Verifiche della fornitura**

**Articolo 13 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali**

**Articolo 14 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro**

**Articolo 15 - Penali**

**Articolo 16 - Cauzione definitiva**

**Articolo 17 - Risoluzione**

**Articolo 18 - Recesso**

**Articolo 19 - Responsabilità civile e polizza assicurativa**

**Articolo 20 - Subappalto**

**Articolo 21 – Divieto di cessione del Contratto**

**Articolo 22 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

**Articolo 23 - Foro competente**

**Articolo 24 – Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2013**

**Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

**Articolo 26 - Condizioni risolutive espresse**

**Articolo 27 - Clausola finale**

## **Articolo 1 – Premessa**

1) Regione Lombardia, nell'ambito della previsione contenuta nella l.r. 19/2007 (art. 8) finalizzata a contribuire alla spesa delle famiglie per la fruizione del servizio educativo di istruzione, proporzionalmente all'impegno economico rivolto alle stesse in relazione alla frequenza di scuole statali o paritarie o centri di formazione accreditati, ha realizzato il sistema "Dote Scuola", quale complesso di strumenti per l'accesso ai servizi educativi, gestiti da un unico livello di governo, con un unico procedimento e rappresentati da specifici buoni servizi

In particolare, il sistema "Dote Scuola" consente agli studenti beneficiari di rivolgersi ad una rete di punti convenzionati per ottenere, mediante la semplice esibizione di un titolo o di un dispositivo di accesso, i servizi messi loro a disposizione, senza esborso di denaro contante. Gli studenti sono dunque i beneficiari diretti dei titoli, mentre gli enti, i comuni, le istituzioni scolastiche e formative, gli esercizi commerciali ed altri soggetti di varia natura –presso i quali gli studenti possono fruire dei buoni servizio e che vengono a costituire una rete -ne costituiscono i beneficiari indiretti, in quanto ad essi le prestazioni verranno rimborsati a consuntivo, previa presentazione dei titoli utilizzati presso le loro sedi.

Regione Lombardia ha quindi rilevato l'opportunità, a seguito della sperimentazione e modellizzazione già attuata nei precedenti anni scolastici, di consolidare ulteriormente lo strumento "Dote Scuola", attraverso l'affidamento del servizio di realizzazione e gestione dei titoli di accesso, monitoraggio e rendicontazione dei risultati ad un appaltatore specializzato nella realizzazione di tali supporti gestionali in forma cartacea, elettronica o attraverso servizi on-line.

L'articolazione delle componenti di Dote Scuola afferenti all'ambito istruzione e istruzione e formazione professionale (leFP) è la seguente:

- a) Componente "Buono Scuola" finalizzata a sostenere gli studenti residenti in Lombardia iscritti e frequentanti corsi di istruzione a gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado paritarie o statali che applicano a carico delle famiglie una retta di frequenza;
- b) Componente "Contributo per l'acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche", destinata agli studenti residenti in Lombardia iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria di istruzione e di istruzione e formazione professionale (leFP) presso le scuole secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado (Classi I e II), statali e paritarie, ovvero iscritti e frequentanti istituzioni formative accreditate esclusivamente per l'acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche;

- c) Componente “Merito” destinata agli studenti residenti in Lombardia capaci e meritevoli frequentanti i percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale (IeFP) che hanno conseguito risultati di eccellenza nei rispettivi percorsi scolastici e formativi.
- 2) L'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente Capitolato è regolata dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il *Fornitore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 270/2010; dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità della Regione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 3) L'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente *Capitolato* è regolata altresì dalla normativa e dai regolamenti di settore.
- 4) Le clausole del *Contratto* sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
- 5) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel *Contratto* (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il *Contratto*, Regione Lombardia da un lato e il *Fornitore* dall'altro potranno concordare le opportune modifiche sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

## **Articolo 2 – Oggetto e importo dell'appalto.**

- 1) Il presente capitolato disciplina lo svolgimento del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei titoli di assegnazione della Dote Scuola per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017.
- 2) Con la stipula del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a fornire il “Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei titoli di assegnazione della Dote Scuola dei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale (IeFP) per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017”, come meglio specificato nei successivi commi. nella misura richiesta dalla Regione medesima.

3) Il valore complessivo dell'appalto è pari a € 850.000,00.=, quale aggio presunto dell'appaltatore derivante dalla commissione corrisposta da tutti i soggetti affiliati alla rete commerciale.

4) Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale. Gli oneri per la sicurezza da interferenza di cui all'art. 86, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. sono pari a zero.

### **Articolo 3 - Durata del Contratto**

1) Il Contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di stipulazione del contratto. L'appaltatore dovrà garantire, in ogni caso, la prosecuzione del servizio sino alla chiusura delle attività rendicontative di Dote Scuola relative all'anno scolastico 2016/2017.

2) L'Amministrazione si riserva la facoltà di ripetere l'incarico per un periodo massimo di 24 (ventiquattro mesi), ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, ponendo a base d'asta della procedura negoziata la somma massima, stimata e non vincolante, di aggiudicazione dell'appalto. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l'Amministrazione che la eserciterà, a suo insindacabile giudizio, senza che l'appaltatore abbia nulla a che pretendere a riguardo obbligandosi a rinunciare, sin da ora, ad avanzare -nel caso in cui l'Amministrazione non intenda procedere alla suddetta ripetizione dell'incarico- sia il diritto di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo sia pretese economiche o indennizzi di sorta.

### **Articolo 4– Descrizione del servizio**

1) Nello specifico, l'appaltatore dovrà realizzare le seguenti attività:

- produzione e distribuzione di materiale informativo destinato a beneficiari diretti ed indiretti;
- acquisizione e gestione del database dei beneficiari diretti per la produzione dei titoli di spesa;
- acquisizione e gestione del database dei beneficiari indiretti e dei soggetti affiliati alla rete commerciale per la gestione dei pagamenti e il monitoraggio degli accessi;
- acquisizione degli ordini di produzione;
- produzione, personalizzazione e distribuzione dei titoli – così come progettati e studiati all'interno del sistema dote - ai destinatari legittimati;
- invio di apposita comunicazione alle famiglie beneficiarie della distribuzione di titoli con le modalità definite dal committente, anche attraverso l'utilizzo di messaggistica di testo e strumenti elettronici ;
- gestione documentale, amministrativa e contabile della rete degli erogatori affiliati;

- elaborazione, produzione e distribuzione dei dati di rendicontazione attraverso un sistema di reporting;
- implementazione e consolidamento nel territorio lombardo della dematerializzazione dei titoli di Dote Scuola mediante l' utilizzo da parte degli studenti beneficiari della Carta Regionale dei Servizi (CRS) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) secondo le seguenti modalità e tempistiche:

**a) primo anno di vigenza contrattuale (a.s. 2015/2016):** Componente “Buono Scuola” in tutto il territorio regionale e Componenti “Contributo per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche” e “Merito” nel territorio di almeno quattro province, di cui una con popolazione residente pari ad almeno un milione.

**b) secondo anno di vigenza contrattuale (a.s. 2016/2017):** tutte le Componenti di Dote Scuola nell’intero territorio regionale;

- realizzazione di una o più piattaforme informatiche per la spendibilità dei buoni servizi di Dote Scuola in formato elettronico, secondo le modalità sopra indicate;
- attività di supporto ai comuni capoluogo lombardi- con popolazione pari ad almeno 100 mila abitanti- nell’acquisizione delle domande di Dote Scuola e nella distribuzione dei titoli alle famiglie beneficiarie;
- costituzione di un fondo garanzia dell’importo minimo pari a € 20.000,00 a copertura dei danni cagionati ai beneficiari indiretti in caso di furto dei titoli di Dote Scuola nella fase di distribuzione degli stessi;

2) Sono beneficiari diretti gli studenti per i quali può essere finanziato l’accesso a servizi di natura sociale, scolastica e formativa, all’interno del sistema dote. Tali beneficiari diretti accederanno al diritto attraverso l’erogazione di titoli o dispositivi di accesso che escludano l’erogazione diretta di denaro.

3) I beneficiari indiretti, invece, sono costituiti dalla rete di erogatori di beni o servizi cui i beneficiari diretti possono rivolgersi per usufruire del diritto che il sistema dote mette loro a disposizione, attraverso l’utilizzo dei titoli appositamente finalizzati.

4) La composizione della rete di erogatori affiliati al sistema dote, deve essere coerente con la finalizzazione predefinita, includendo prioritariamente:

- istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- operatori pubblici e privati della formazione;
- esercizi commerciali della grande distribuzione;
- cartolerie, librerie e cartolibrerie;
- negozi di informatica o per l’acquisto di sussidi scolastici anche multimediali e/o dotazioni tecnologiche;
- università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ( L. 508/99) e scuole superiori per mediatori linguistici;

- associazioni di categoria;
- enti culturali, teatrali e museali;
- associazioni, società sportive e gruppi sportivi.

Tale elenco potrà essere ampliato dal committente con ulteriori soggetti pubblici e privati per il conseguimento degli obiettivi delle politiche di istruzione e formazione professionale.

#### **Articolo 5 – Modalità di esecuzione del servizio**

1) Il servizio dovrà essere svolto in stretta collaborazione con i referenti dell'Amministrazione che saranno definiti in fase di stipula del contratto.

L'appaltatore dovrà garantire il necessario supporto tecnico- specialistico sulla base delle conoscenze ed esperienza documentata nella partecipazione a progetti di natura sociale, formativa o legati all'inserimento lavorativo, ovvero nella creazione, implementazione e produzione di reportistica legata ai servizi di formazione e ai servizi alla persona.

2) L'appaltatore dovrà individuare il coordinatore responsabile cui l'Amministrazione farà riferimento per gli aspetti più generali di esecuzione del progetto e un referente commerciale per il territorio per la gestione delle attività oggetto di incarico, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con la rete dei beneficiari indiretti.

3) Su richiesta dell'Amministrazione l'appaltatore dovrà predisporre prospetti contenenti informazioni di riepiloghi relativi all'intero processo di servizio. Le informazioni da fornire ed il relativo formato saranno congiuntamente concordate.

4) In particolare, l'appaltatore dovrà realizzare le attività secondo le tempistiche come di seguito specificate:

<b>ATTIVITA'</b>	<b>TEMPI DI REALIZZAZIONE</b>
Produzione e distribuzione di materiale informativo destinato a beneficiari diretti (stimati in circa 200.000) e indiretti per il perfezionamento di condivisione delle informazioni, con particolare riferimento alle specifiche dello strumento adottato e alle modalità di accesso.	Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
Acquisizione, verifica e aggiornamento del database dei beneficiari diretti individuati, della composizione della dote, sia attraverso web con adeguato interfaccia che attraverso acquisizione dei dati su supporto cartaceo	Alla ricezione dei dati o dei documenti trasmessi da Regione Lombardia.

Acquisizione degli ordini di produzione	secondo le prescrizioni regionali
Produzione e personalizzazione dei titoli, secondo quanto specificato nelle caratteristiche tecniche per ogni tipologia dotale ed emissione dei relativi documenti contabili.	Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione degli ordini relativi ai beneficiari.
Predisposizione dei dati di produzione e distribuzione dei titoli ai beneficiari e consegna dei titoli ai canali di distribuzione individuati.	Entro 10 giorni lavorativi dalla data di produzione.
Acquisizione, verifica e aggiornamento del database dei beneficiari indiretti (erogatori di servizio).	Alla ricezione dei dati per tutta la durata del contratto
Contabilizzazione dei documenti e rilevazione dei codici di lettura dei titoli per la rendicontazione.	Fino a due volte al mese per tutta la durata del contratto.
Emissione dei pagamenti per la rete degli operatori.	A 30 giorni dalla presentazione dei titoli all'incasso.
Predisposizione della reportistica e trasmissione dei dati, anche afferenti alla rete degli esercizi commerciali affiliati.	A cadenza trimestrale, per tutta la durata del contratto.
Invio di comunicazioni alle famiglie beneficiarie.	Entro 48 ore dalla distribuzione dei titoli.

## Articolo 6 – Caratteristiche dei titoli e del circuito

### 6.1- Caratteristiche tecniche dei titoli

1) I titoli devono garantire l'accesso e l'utilizzo esclusivamente presso la rete di erogatori affiliati che sono i destinatari indiretti della Dote Scuola. I titoli sono realizzati, anche in relazione ai beneficiari indiretti, su supporto informatico o cartaceo, secondo le modalità e tempistiche definite nell'articolo 4.

Caratteristiche essenziali sono:

- finalizzazione accertata;
- nessuna possibilità di convertire il titolo in denaro;
- monitorabilità dell'utilizzo.

Caratteristiche tecniche dei titoli sono:

- metodiche di stampa antifalsificazione (per i titoli cartacei);
- codici di controllo per l'identificazione dei titoli e la tracciabilità del circuito;



- periodi di fruibilità/data di scadenza;
- eventuale personalizzazione, con indicazioni delle modalità con cui l'appaltatore intende realizzarli (nome del beneficiario, nome del progetto, ecc.);
- valorizzazione del titolo, con indicazioni sulla proposta per la realizzazione (ad accesso, a prestazione, a valore minimo componibile, ecc.);
- presenza di spazio per l'apposizione della data di utilizzo e la firma del beneficiario, al momento dell'uso;
- possibilità di fruizione dei titoli da parte dei beneficiari anche per l'acquisto on line di libri di testo e dotazioni tecnologiche.

2) I buoni servizi di Dote Scuola, cartacei o in formato elettronico, dovranno riportare una specifica data di scadenza per la loro fruizione che coincide con la data del 31 luglio successivo alla conclusione di ciascun anno scolastico di riferimento.

## **6.2 - Caratteristiche della rete dei beneficiari indiretti**

1) La rete è composta da tipologie di erogatori differenti a seconda della finalizzazione dei fondi da erogare attraverso la Dote Scuola, includendo prioritariamente i soggetti indicati al precedente art. 4.4.

2) La costituzione, implementazione e gestione della rete dei negozi affiliati sul territorio -costituita per almeno il 70% da esercizi di vicinato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 114 - *"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997"*, è invece a carico dell'appaltatore, che deve garantire una copertura capillare sul territorio regionale, per quantità e tipologia in base alla finalizzazione definita, nei limiti previsti dall'art. 4.2.2 del disciplinare di gara.

A questo scopo l'appaltatore richiede alla rete un concorso alle spese di gestione amministrativa che dovrà essere indicato nell'offerta economica. Tale concorso alle spese non potrà comunque essere inferiore al limite del 2% e superare il limite del 3,5%.

3) L'appaltatore non potrà invece richiedere alcun aggio alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, ai comuni lombardi; agli operatori pubblici e privati accreditati per l'istruzione e la formazione, nonché agli ulteriori soggetti individuati dal committente.

## **Articolo 7 – Controlli**

1) L'appaltatore si impegna a garantire il corretto funzionamento del servizio. Effettua, a tal fine, controlli periodici e capillari in almeno il 10% degli esercizi commerciali affiliati per ciascuna annualità di vigenza contrattuale per accertare in particolare:

- il rispetto delle regole di erogazione e delle procedure di controllo da parte degli erogatori affiliati;
- l'utilizzo dei titoli solo presso i punti di servizio autorizzati e da parte dei legittimi beneficiari;
- la liceità dei beni e dei servizi acquistati dai beneficiari.

2) Qualora dalle operazioni di riscontro di cui al punto precedente il gestore rilevi inadempienze da parte degli esercizi commerciali aderenti al circuito oppure violazioni da parte dei beneficiari, provvede a darne immediata comunicazione all'Amministrazione che valuterà l'esclusione dal circuito degli esercizi che non hanno rispettato le regole di erogazione.

3) A seguito delle procedure di controllo, l'appaltatore predispone altresì flussi documentali trimestrali, sia cartacei che in formato elettronico, che attestino la verifica delle modalità di attuazione del servizio e della sua qualità e l'andamento di utilizzo dei titoli sul territorio.

4) Almeno tre volte all'anno il referente di progetto dell'appaltatore per il servizio oggetto del presente appalto partecipa alle riunioni necessarie per relazionare in merito agli sviluppi del servizio.

## **Art. 8 Proprietà dei prodotti**

Tutti i prodotti realizzati nell'ambito della gestione del presente appalto resteranno di proprietà esclusiva di Regione Lombardia e pertanto l'appaltatore non potrà utilizzarli per altri scopi. Regione Lombardia potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che l'appaltatore possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente capitolato.

## **Articolo 9 – Modalità di pagamento**

### **9.1 Rimborso dei titoli della Dote Scuola**

1) L'Amministrazione provvederà a liquidare le note di debito fuori campo IVA, che saranno emesse a fronte della produzione dei titoli, e comunque entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse da parte dell'appaltatore, corredate da tutti gli elementi dei beneficiari rimborsati per consentire la liquidazione degli stessi secondo le scadenze concordate.

2) Il valore delle risorse trasferite relative ai titoli di Dote Scuola è pari a circa 50.000.000,00.= di Euro per ciascuno degli anni scolastici di riferimento (dgr n. X/3143 del 18/02/2015). Tali risorse potranno subire per il secondo anno di vigenza contrattuale variazioni -in aumento o in diminuzione- nella misura stimata del 20% in relazione alle effettive disponibilità del bilancio regionale.

## **9.2 Garanzia -Fideiussoria**

L'appaltatore, all'atto della prima presentazione delle note di debito, sarà tenuto a garantire, per l'intera durata contrattuale, le risorse da trasferire tramite idonea garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo annuo stimato di 50.000.000,00.= di Euro.

### **Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti**

1) Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

2) In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

3) In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4) A tal fine, il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

5) Il Fornitore inoltre:

- a. si impegna a comunicare a Regione entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- b. ha l'obbligo di indicare in ogni nota di debito che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla nota, pena l'irricevibilità della medesima, il CIG della procedura;
- c. ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale

ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, pena la nullità assoluta del contratto medesimo.

6) Ciascuna nota di debito dovrà contenere il riferimento alle attività effettivamente svolte, con indicazione dei corrispettivi per ciascuna attività, e dovrà essere intestata alla Regione, Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro - U.O. Sistema Educativo e Diritto allo Studio.

7) Il Fornitore invierà la nota di debito secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia.

8) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla Regione, ai sensi del successivo Art. 17.

9) Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, fermo restando il pagamento esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

#### **Articolo 11 - Obbligazioni del Fornitore**

1) Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei *Servizi* del *Contratto*, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2) Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del *Contratto* impegnandosi

espressamente a manlevare e tenere indenne la *Regione* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel *Capitolato Tecnico* e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica; pena la risoluzione di diritto del *Contratto* medesimo.

3) Il *Fornitore* si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del *Contratto*, a:

- assistere la *Regione* nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo del *Contratto*;

- *garantire* che i Servizi siano erogati in conformità a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore, allegati al disciplinare di gara;

- *manlevare* e tenere indenne la *Regione* dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del *Contratto*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- *predisporre* tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla *Regione* di monitorare la conformità dei Servizi alle norme previste nel *Contratto*;

- *comunicare* tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del *Contratto*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

4) Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali della *Regione* nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali della *Regione* dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro dei locali, definendo con la *Regione* le modalità ed i tempi di intervento;

- nella consapevolezza che i locali della medesima *Regione* continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;

- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

5) Il *Fornitore* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla *Regione* e/o da terzi autorizzati.

6) Il *Fornitore* si obbliga a consentire alla *Regione* di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel

*Capitolato Tecnico* e offerti dal *Fornitore*, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, la *Regione* riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del *Fornitore*, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico* e relativi allegati, utilizzando all'eventualità il supporto di terzi all'uopo incaricati.

7) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del *Contratto*, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della *Regione*, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

8) Il *Fornitore* s'impegna ad erogare le forniture oggetto del *Contratto*, nel rispetto di quanto previsto nel presente *Capitolato*.

#### **Articolo 12 - Verifiche della fornitura**

La *Regione* nomina un Responsabile del Procedimento. Il Responsabile del Procedimento della *Regione*, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, e rilascia a tal fine il relativo certificato di verifica di conformità.

#### **Articolo 13 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali**

1) Con D.G.R. 1299 del 30/01/2014 è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 l.r. n.30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 163/2006.

2) Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e **costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto**.

3) Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel "Codice di comportamento per il personale della Giunta Regionale della Regione

Lombardia", approvato con d.g.r. n. 1063 del 12.12.2013 e pubblicato sul sito internet [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

4) La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **Articolo 14 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'articolo 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

#### **Articolo 15 - Penali**

1) Il RUP/DEC procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a.r. intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni.

2) Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via pec o a mezzo raccomandata a.r., entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla formale contestazione.

3) Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

4) Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

5) L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al RUP/Direttore dell'esecuzione via pec o con lettera raccomandata a.r.

6) La *Regione*, valutate le ragioni addotte, potrà applicare al *Fornitore* le seguenti penali:

- qualora l'appaltatore non rispetti le scadenze temporali definite nel cronoprogramma di cui all'art. 5 si riserva la facoltà di applicare una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla predette scadenze;
- qualora i servizi resi dall'appaltatore nello svolgimento del contratto non siano qualitativamente conformi a quanto richiesto o contengano difetti o imperfezioni tali da provocare danni di immagine a Regione Lombardia, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale da un minimo di € 1.000,00 (mille/00) fino ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila/00).

7) La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

8) In ogni caso di applicazione delle penali di cui al presente articolo, resta salvo per la *Regione* il risarcimento del maggior danno.

#### **Articolo16 - Cauzione definitiva**

1) Ai fini della stipula del Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore della Regione rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ. nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'Amministrazione e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

2) La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'Amministrazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006,



subordinatamente alla preventiva consegna da parte del Fornitore all'istituto garante di una comunicazione della Regione, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla Regione.

3) In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.

4) Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

5) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Regione dichiarerà risolto il Contratto, ai sensi del successivo Articolo 17.

#### **Articolo 17 - Risoluzione**

1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del *Contratto*, la *Regione* ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo di raccomandata A/R, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la *Regione* ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il *Contratto* per grave inadempimento e, conseguentemente, il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.

2) Nelle ipotesi di:

a. applicazione di penali da parte della *Regione* per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del *Contratto*;

b. nonché negli altri casi espressamente previsti nel *Contratto*, la *Regione*, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, il Contratto, per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con raccomandata A/R.

3) In caso di risoluzione del Contratto per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di integrità contratti regionali pubblici, la *Regione* procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

4) In tutti i casi di risoluzione del *Contratto*, la *Regione* ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al valore residuale del *Contratto* (valore ottenuto detraendo dal valore massimo iniziale il valore delle prestazioni regolarmente erogate dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà

applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della *Regione* al risarcimento dell'ulteriore danno.

5) Resta inteso che la *Regione* si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del *Contratto*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore* ai sensi dell'art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.

6) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del *Fornitore* o di risoluzione per grave inadempimento, la *Regione* si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140, D.Lgs. n. 163/2006, nonché dell'art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010.

#### **Articolo 18 - Recesso**

1) La *Regione* ha diritto di recedere unilateralmente dal *Contratto*, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il *Fornitore* un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;

b) reiterati inadempimenti del *Fornitore*;

c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il *Contratto*.

2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino la *Regione* e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal *Contratto*, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera raccomandata A/R.

3) In tutti i casi di recesso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte della *Regione* delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel *Contratto*, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

## **Articolo 19 - Responsabilità civile e polizza assicurativa**

- 1) Con la stipula del *Contratto*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne la *Regione*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 3) Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, l'Affidatario dovrà stipulare- se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, a garanzia dei rischi connessi all'appalto.
- 4) La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del Contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto.
- 5) L'Amministrazione procederà a visionare, preventivamente alla stipula del contratto, la copia integrale della polizza; il massimale per sinistro della garanzia RCT non dovrà essere inferiore a € 3.500.000,00.
- 6) La Sezione della RC verso i terzi dovrà prevedere, fra le varie estensioni di garanzia, anche la garanzia dei danni da incendio.
- 7) Resta comunque ferma la totale responsabilità della ditta appaltatrice riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.
- 8) Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa.
- 9) Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

## **Articolo 20 - Subappalto**

- 1) Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto appaltatore, al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori.
- 2) Il subappalto, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, è sottoposto alle seguenti condizioni:
  - il subappalto è ammesso solo se dichiarato in sede di offerta ed in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale;

- l'appaltatore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al Responsabile Unico del Procedimento, il quale provvederà all'autorizzazione con separato atto, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione prevista dall'art. 118 del citato D.Lgs. n. 163/2006;
- l'appaltatore deve depositare copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'esecuzione delle relative attività unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio;
- al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata nonché dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
- l'Amministrazione provvede al rilascio della sua autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta;
- non deve sussistere, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- l'esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriore subappalto;
- è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- l'amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora l'appaltatore non trasmetta nel termine di 20 giorni sopra riportato le fatture quietanzate del sub-appaltatore;
- prima dell'inizio delle attività il subappaltatore trasmette all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e, prima di ciascun pagamento, il documento attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti;
- l'appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione revocherà l'autorizzazione al subappalto.

3) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

4) Resta inteso che:

- **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dal Fornitore anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità di cui al precedente articolo 13.

#### **Articolo 21 – Divieto di cessione del Contratto**

Salvo quanto previsto dall'articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto* ai sensi del precedente Articolo 17.

#### **Articolo 22 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

1) Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il *Fornitore*, pertanto, si obbliga a manlevare la *Regione*, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2) Qualora venga promossa nei confronti della *Regione* un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la *Regione* è tenuta ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.

3) Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della *Regione*, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il *Contratto*, ai sensi del precedente Articolo 17 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

#### **23 - Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e la *Regione*, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

2) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del *Contratto*, il *Fornitore* sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

#### **Articolo 24 - INFORMATIVA ex Art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali “ e trattamento dei dati personali**

1) Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è la Giunta Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante.

2) Responsabile del trattamento interno dei dati è il Direttore Generale della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.

3) I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

4) Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

5) Il Direttore Generale della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di responsabile del trattamento dati, nominerà per conto del titolare il contraente quale responsabile esterno del trattamento dati: a tal fine verrà trasmesso al contraente apposito atto di nomina che diverrà parte integrante del contratto.

#### **Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1) Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto nonché le spese di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012), ad eccezione delle spese che fanno carico all'Amministrazione per legge.

#### **Articolo 26 - Condizioni risolutive espresse**

1) Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del *Contratto* e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
  - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;
  - c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 e D.Lgs. n. 81/2008, che impediscano al *Fornitore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
  - d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
  - e. la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione e/o utilizzazione dei servizi oggetto del *Contratto*.
- 2) Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il *Contratto* si intende risolto e la *Regione* avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della *Regione* al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **Articolo 27 - Clausola finale**

- 1) Il presente Atto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del *Contratto* non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.
- 2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del *Contratto* (o di parte di esso) da parte della *Regione* non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti.
- 3) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.